



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

sezione CIVILE

Oggi **7 febbraio 2023**, innanzi al Giudice dott. XXXXXX XXXXX, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;

il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;

i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.

in particolare che sono presenti:

Per la parte ricorrente, compare l'avvocato SPONGA TIZIANA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;

Per la parte resistente compare la dott.ssa XXXXXX XXXXX, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;

L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;

I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).

Il Giudice

dott. XXXXXX XXXXX



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Sezione Lavoro CIVILE

Settore lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. XXXXXX

XXXXXha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **XXX/2022** promossa da:

XXXXXX XXXXX rappresentato e difeso dall'avv. SPONGA TIZIANA

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE rappresentato e difeso dall'avv. PALLOTTA

VINCENZO

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso XXXXXX XXXXX domandava: *“-accertare e dichiarare che ilMinistero dell'Istruzione ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, una abusiva*

reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.

Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE resisteva al ricorso.

La causa era posta in decisione senza assumere prove costituenti.

Il ricorso è fondato.

Assume il ricorrente che: *“Il ricorrente, attualmente inserito nelle graduatorie diocesane di Bologna (doc. 3), ha prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del MIUR, oggi Ministero dell'Istruzione, come insegnante di religione in virtù dei seguenti contratti a tempo determinato (doc. 4-5-6):*

- a.s. 2003/2004, contratto dal 09.02.2004 al 12.02.2004, per n. 17 ore di servizio settimanali, insegnante di religione della Scuola Materna ed Elementare presso l'Istituto Mameli di Marina di Ravenna (RA);

- a.s. 2004/2005, contratto dal 07.10.2004 al 12.10.2004, per n. 17 ore di servizio settimanali, insegnante di religione della Scuola Materna ed Elementare presso l'Istituto Mameli di Marina di Ravenna (RA);

- a.s. 2005/2006, contratto dal 01.09.2005 al 31.08.2006, per n. 26 ore di servizio settimanali, insegnante di religione della Scuola Primaria presso Scuola Elementare Via XVIII Aprile di Argenta (FE);

- a.s. 2006/2007, contratto dal 01.09.2006 al 31.08.2007, per n. 24 ore di servizio settimanali, insegnante di religione della Scuola Primaria presso Scuola Elementare Via XVIII Aprile di Argenta (FE);

- a.s. 2007/2008, contratto dal 01.09.2007 al 31.08.2008, per n. 22 ore di servizio settimanali, insegnante di religione della Scuola Primaria presso Scuola Elementare Via XVIII Aprile di Argenta (FE);

- a.s. 2008/2009, contratto dal 01.09.2008 al 31.08.2009, per n. 24 ore di servizio settimanali, insegnante di religione dell'istituto comprensivo M. Montanari di Ravenna

(RA);

- a.s. 2009/2010, contratto dal 01.09.2009 al 31.08.2010, per n. 24 ore di servizio settimanali, insegnante di religione dell'istituto comprensivo M. Montanari di Ravenna

(RA);

- a.s. 2010/2011, contratto dal 01.09.2010 al 31.08.2011, per n. 24 ore di servizio settimanali, insegnante di religione dell'istituto comprensivo M. Montanari di Ravenna

(RA);

- a.s. 2011/2012, contratto dal 01.09.2011 al 31.08.2012, per n. 24 ore di servizio settimanali, insegnante di religione dell'istituto comprensivo M. Montanari di Ravenna

(RA);

- a.s. 2012/2013, contratto dal 01.09.2012 al 31.08.2013, per n. 24 ore di servizio settimanali, insegnante di religione dell'istituto comprensivo M. Montanari di Ravenna

(RA);

- a.s. 2013/2014, contratto dal 01.09.2013 al 31.08.2014, per n. 24 ore di servizio settimanali, insegnante di religione dell'istituto comprensivo M. Montanari di Ravenna

(RA);

- a.s. 2014/2015, contratto dal 01.09.2014 al 31.08.2015, per n. 24 ore di servizio settimanali, insegnante di religione dell'istituto comprensivo M. Montanari di Ravenna

(RA);

- a.s. 2015/2016, contratto dal 01.09.2015 al 31.08.2016, per n. 21 ore di servizio settimanali, insegnante di religione della Scuola Primaria presso Scuola Primaria Bruno Pasini di Ravenna (Ra);

- a.s. 2016/2017, contratto dal 01.09.2016 al 31.08.2017, per n. 22 ore di servizio settimanali, insegnante di religione della Scuola Primaria presso Scuola Primaria Bruno Pasini di Ravenna (Ra);

- a.s. 2017/2018, contratto dal 01.09.2017 al 31.08.2018, per n. 20 ore di servizio settimanali, insegnante di religione della Scuola Primaria presso Scuola Primaria Bruno Pasini di Ravenna (Ra);

- *a.s. 2018/2019, contratto dal 01.09.2018 al 31.08.2019, per n. 24 ore di servizio settimanali, insegnante di religione della Scuola Primaria presso Scuola Primaria Bruno Pasini di Ravenna (Ra);*
- *a.s. 2019/2020, contratto dal 01.09.2019 al 31.08.2020, per n. 18 ore di servizio settimanali, insegnante di religione della Scuola Primaria presso Scuola Primaria Bruno Pasini di Ravenna (Ra);*
- *a.s. 2020/2021, contratto dal 01.09.2020 al 31.08.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, insegnante di religione della Scuola Primaria presso Scuola Primaria Bruno Pasini di Ravenna (Ra);*
- *a.s. 2021/2022, contratto dal 01.09.2021 al 31.08.2022, per n. 16 ore di servizio settimanali, insegnante di religione della Scuola Primaria presso Scuola Primaria Bruno Pasini di Ravenna (Ra)”.*

In sostanza lamenta il danno da precarizzazione per i contratti svolti quale insegnante di religione, a tempo determinato.

In punto di diritto va dato atto che, su questione giuridica comune alla presente controversia, la Corte di Giustizia dell’U.E. ha statuito, con la recente sentenza in causa n. 282-2019 del 13.1.2022 che *“La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall’altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un’autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l’insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale*

titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.

Superata tale barriera di diritto interno, le controversie dei precari insegnanti di religione cattolica devono seguire le regole previste per gli altri docenti che si assumono lesi dalla precarizzazione.

In sostanza, il rimedio dissuasivo della reiterazione dei contratti a termine nella scuola va individuato, anche per gli insegnanti di religione, nel risarcimento del danno (da ultimo e in generale sul rimedio de quo Cass. n. 6089/2021: “32. *Per costante giurisprudenza di questa Corte, dalla illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione non può derivare la conversione del rapporto: quest'ultima, infatti, è esclusa per legge (art. 36 TU nr. 165/2001) e trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari; la tutela riconosciuta al dipendente è esclusivamente quella risarcitoria (Cass. S.U. 15/03/2016 nr. 5072). 33. Piuttosto, poiché l'efficacia dissuasiva richiesta alla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e di favore, che consenta al lavoratore che ha patito la reiterazione di contratti a termine di avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno, e rilevato che il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla mancata conversione), le Sezioni Unite nella citata pronuncia nr. 5071/2016 hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9787)”).*

In materia la S.C. ha distinto tra supplenze svolte su posti dell'organico di diritto, per i quali può sussistere la violazione del diritto dell'U.E. e su posti dell'organico di fatto, per le quali tale violazione non sussiste: “*In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine in*

relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è, in sé, configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, - fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima – né il carattere abusivo della reiterazione può essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell’art. 4, commi 1 e 11, della l.n. 124 del 1999 (Corte cost., sentenza n. 187 del 2016), perché l’abuso sussiste solo a condizione che le supplenze abbiano riguardato l’”organico di diritto” e si siano protratte per oltre 36 mesi”: Cass. n. 8935/2017; di recente Cass. n. 2338/2021).

Nel caso di specie la ricorrente svolgeva 17 annualità su contratti al 31.8 e dunque su posti dell’organico di diritto.

Spettano pertanto 12 mensilità di risarcimento del danno.

La mensilità (lorda) va individuata in quella complessiva mensile dell’ultimo anno di servizio come precario, oltre interessi legali dal 18.10.2022 sulla somma via via annualmente rivalutata sino al saldo effettivo.

Infondata si rivela l’eccezione di decadenza ex art. 32, L. n. 183/2010, posto che nel caso di specie viene in rilievo un fenomeno complessivo di precarizzazione che ha quale fatto costitutivo la ripetuta assunzione a termine oltre i limiti di legge e la mancanza di stabilizzazione del precario scolastico; non si tratta della impugnazione del singolo o dei singoli contratti a termine (il termine non si contesta, bensì rappresenta elemento costitutivo del risarcimento), ma del risarcimento del danno da precarizzazione di lungo corso (il cui elemento costitutivo è rappresentato dall’assenza di concorsi per l’accesso in ruolo o comunque di stabilizzazione più o meno competitive) e per tale oggetto risulta del tutto inconferente l’idea di un termine decadenziale (non vi sono questioni di certezza del diritto, l’abuso è automatico in caso di superamento del termine di 36 mesi), peraltro breve, parcellizzante (perché opera anno per anno e non guardando la situazione complessiva) e in grado di impedire la piena attuazione del diritto dell’U.E.; non a caso,

alcun precedente di legittimità applica tale decadenza in ambito di precariato scolastico (anche perché vengono in rilievo contratti a termine del tutto speciali e specifici, propri del settore scolastico – con tutte le sue specificità, tra cui le graduatorie – e non gli ordinari contratti a termine di cui alla normativa generalista richiamata della decadenza ex art. 32).

Nemmeno sussiste alcuna prescrizione (il M.I. considera le annualità di abuso come singole differenze retributive, per cui sostiene che non ci possano essere risarcimenti per le annualità oltre il 5° anno anteriori la notifica del ricorso), posto che qui l'illecito è permanente e si protrae per tutto il tempo in cui si verifica l'abusiva precarizzazione (senza sottacere che la prescrizione risarcitoria è decennale).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma, a titolo di risarcimento del danno, pari a 12 mensilità (oltre accessori) calcolate come indicato in motivazione;
- 2) condanna il resistente al rimborso delle spese di lite in favore del difensore antistatario della ricorrente, spese che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % rimborso spese generali come per legge.

Ravenna, 7 febbraio 2023

Il Giudice
dott. XXXX XXXX